SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1707)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PATRIARCA, SPANO Roberto, MURATORE, DE CATALDO, FLAMIGNI, GRECO e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1986

Istituzione della qualifica professionale di bioterapeuta

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge per l'istituzione della qualifica di bioterapeuta nel territorio della Repubblica italiana ha lo scopo di riconoscere e disciplinare una realtà presente anche nella società italiana.

Secondo gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, infatti, possono ottenere la qualifica professionale di bioterapeuta, coloro che detengono le facoltà di emanare un flusso bioradiante di particolare intensità a scopo terapeutico, accertato scientificamente, mediante l'imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che richiedono l'intervento, ed inoltre abbiano frequentato un corso di specializzazione.

Ravvisiamo, inoltre, che la bioterapia non è altro che una particolare forma di terapia radiante, la cui sorgente, anzichè una apparecchiatura meccanica, è il corpo umano ed il flusso è costituito da una emissione di energia radiante di tipo biologico convogliata dagli arti superiori che fungono da collettori-concentratori. Deve essere esclusa, a nostro avviso, dall'ambito del cosiddetto paranormale.

La richiesta di tale terapia, inoltre, si sta facendo, in questi anni, così pressante da parte di coloro che sono affetti dalle più svariate malattie, che riteniamo urgente una normativa in grado di salvaguardare la salute dei richiedenti, evitando loro un imprudente ed indifferenziato ricorso a prestazioni terapeutiche effettuate da individui non dotati di alcuna facoltà.

Infine è molto importante sottolineare che la bioterapia è assolutamente « non invasiva » perchè rispetta scrupolosamente l'integrità del corpo (non punge, non manipola, non taglia, non somministra farmaci) ed è associabile con qualsiasi altro trattamento terapeutico in atto, del quale anzi può completare e/o sinergizzare l'azione. Non abusa della professione medica dal momento che i bioterapeuti non effettuano diagnosi e si rimettono in ogni caso alla diagnosi medica, non interrompono la cura medica che il malato ha in corso, nè consigliano al malato di rimandare un trattamento od intervento chirurgico già programmato dalla medicina ufficiale.

Questo disegno di legge, dunque, è presentato per riconoscere al bioterapeuta la qualifica professionale e rendere operativa una selezione di base tra i potenziali ed autentici pranoterapeuti la cui preparazione deve essere professionalmente adeguata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la qualifica professionale di bioterapeuta con l'iscrizione nell'elenco nazionale delle professioni libere riconosciute dallo Stato italiano.

Art. 2.

1. È bioterapeuta chi detiene la facoltà di emanare un flusso bioradiante di particolare intensità a scopo terapeutico, accertato scientificamente, mediante la imposizione delle mani sulle parti malate del corpo di coloro che richiedono il suo intervento.

Art. 3.

1. Possono esercitare la professione ed usare il titolo di bioterapeuta esclusivamente coloro che hanno frequentato un corso regionale teorico-pratico sulle tecniche di imposizione delle mani e di medicina generale.

Art. 4.

1. Per l'iscrizione al corso l'allievo dovrà presentare un certificato rilasciato dagli istituti scientifici sperimentali di ricerca ed applicazione dell'energia bioradiante, legalmente registrati a norma di legge, dove risulti che il richiedente ha facoltà bioradiante superiore alla norma, secondo parametri scientifici. I suddetti istituti sono autorizzati ad organizzare i corsi professionali in tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

1. Il corso è autorizzato dall'assessorato regionale di competenza, ha la durata di mesi tre, di sei ore settimanali, di cui tre di medicina generale e tre di bioterapia teorico-pratica.

Art. 6.

1. Alla fine del corso agli idonei viene rilasciato da parte dell'assessorato regionale di competenza il certificato attestante la qualifica professionale di bioterapeuta.